

Francesco D'Urso

Il conflitto come *iudicium* nella dottrina *de bello* di Francisco Suárez

(a proposito di Francisco Suárez, *Sulla guerra. Testo originale a fronte*, a cura e con un saggio di Aldo Andrea Cassi, Macerata 2014)

1. Un'accurata traduzione rende ora fruibile dal più vasto pubblico italiano la *disputatio* “De bello” del gesuita Francisco Suárez, tra i massimi esponenti della scuola di Salamanca, colmando un vuoto dissonante con la – a volte precoce – attenzione che l'opera ha invece ricevuto in Francia¹, Spagna² e nei paesi anglosassoni³.

Del resto, come fa notare nel suo saggio introduttivo il curatore Aldo Andrea Cassi, le pagine suareziane avevano già rischiato storicamente di rimanere in una sorta di cono d'ombra, condannate all'indifferenza. Un destino, cui questa iniziativa editoriale accolta nella collana “Societas hominum. Materiali sulla guerra, il diritto e i rapporti fra le civiltà” vuole porre rimedio, originato dal fatto che la *Disputatio* “De bello” è inglobata – come *Disputatio XIII* della parte “De Charitate” – in un'opera teologica, l'*Opus de triplici Virtute Theologica*, e non rientra dunque nella più nota opera di carattere giuridico del Suárez, il *De legibus et Deo legislatore*⁴ (anch'essa in via di traduzione in lingua italiana⁵). Per questa loro collocazione le riflessioni sulla guerra sono state a lungo avvertite come “troppo teologiche per il giurista; troppo giuridiche per il teologo”⁶.

Eppure, che Suárez fosse un pensatore eclettico al crocevia fra diversi saperi⁷ non toglie che di ciascuno padroneggiasse in maniera ugualmente approfondita gli

¹ Si veda la traduzione (senza testo latino a fronte), di A. Vanderpol, *La doctrine scolastique du droit de guerre*, Paris 1919, pp. 360-412. In seguito, una traduzione parziale di alcuni passi in Y. de la Brière (cur.), *Vitoria et Suárez. Contribution des théologiens au droit international moderne*, con prefazione di J. Brown Scott, Paris 1939, pp. 189-208. È significativo in entrambi i casi il momento storico nel quale si è risvegliato l'interesse per la dottrina suareziana *de bello*.

² L. Pereña Vicente, *Teoria de la guerra en Francisco Suárez*, I-II, Madrid 1954, con traduzione nel vol. II.

³ G. M. Reichberg – H. Syse – E. Begby (curr.), *The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings*, Malden 2006, pp. 340-370, che è una versione emendata di G. L. Williams et al. (curr.), *Selections from three works of Francisco Suárez*, I-II, Oxford - London 1944, con traduzione nel volume II.

⁴ Su quest'opera, da ultimo, si veda la raccolta di studi di O. Bach – N. Brieskorn – G. Stiening (curr.), “*Auctoritas omnium legum*”: *Francisco Suárez De legibus zwischen Theologie, Philosophie und Jurisprudenz*, Stuttgart-Bad Cannstatt 2013.

⁵ F. Suárez, *Trattato delle leggi e di Dio legislatore*. Libro I, a cura di O. De Bertolis, con *Introduzione* di F. Todescan, Padova 2008; Libro II, a cura di O. De Bertolis e F. Todescan, con *Introduzione* di J. Joblin, Padova 2010; Libro III, a cura di O. De Bertolis e F. Todescan, con *Introduzione* di D. Alonso-Lasheras, Padova 2013; Libro IV, a cura di O. De Bertolis e F. Todescan, con *Introduzione* di P. Gilbert, Padova 2014.

⁶ A.A. Cassi, nella *Introduzione* dal titolo *Francisco Suárez e il “nuovo” diritto inter nationes dell'Europa moderna*, p. XIX.

⁷ A.A. Cassi, *Note a margine per un'edizione del De bello di Francisco Suárez*, in A.A. Cassi (cur.), *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell'esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, Soveria Mannelli 2009, p. 43 ss.

strumenti e le fonti. Egli continua a suscitare vastissimo interesse per i suoi contributi in campo sia teologico e filosofico⁸ che giuridico e di teoria politica⁹. Non desta allora meraviglia che possa essere considerato a buon titolo come una fra le figure di riferimento (uno dei fondatori, se questa designazione non veicolasse pericolosi anacronismi¹⁰) anche nel magmatico ambito dello *ius inter nationes* di età moderna¹¹: “un potente outsider”¹², accanto ai nomi solitamente più accreditati di Francisco de Vitoria e Ugo Grozio, oppure a quello, recentemente assunto al centro dell’attenzione, di Alberico Gentili.

Tutti e quattro invero offrono coordinate essenziali, ciascuno dal suo punto di osservazione e con le sue peculiarità, per orientarsi nei temi e nei problemi inaugurati da un’età nuova, nella quale da un lato l’affermazione degli stati nazionali aveva spezzato definitivamente l’unità della *respublica christiana*, dall’altro il contatto della civiltà europea con nuove realtà politico-sociali si traduceva nei delicati problemi posti dalla *Conquista*.

Il nascente diritto internazionale non aveva ancora una sua autonomia epistemologica precostituita, ma si andava costruendo – in maniera non necessariamente lineare – prima di tutto nella prassi e poi, dottrinalmente, a partire proprio dalla riflessione sulla guerra e sulle delicatissime questioni che essa apriva nel mutato scenario¹³. A questo proposito, la tradizione speculativa cristiana sul *bellum iustum*, da S. Agostino a S. Tommaso¹⁴, era ora sottoposta a torsioni impreviste, ma

⁸ Una ricchissima bibliografia suareziana è disponibile in rete sui siti di J. Schmutz, http://scholasticon.ish-lyon.cnrs.fr/Information/Suarez_fr.php e soprattutto di S. Penner <http://www.sydneypenner.ca/bib.shtml>.

⁹ F. Migliorino, *Rileggendo Francisco Suárez*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, pp. 1453-1475; C. Fantappiè, *La dimensione giuridica della chiesa veicolo di razionalizzazione. Momenti dell’età medievale e dell’età proto-moderna*, in *L’uomo moderno e la Chiesa. Atti del congresso 16-19 novembre 2011* (Analecta gregoriana, 317), Roma 2012, p. 57 ss. Per il versante della teoria politica L. Cedroni, *La comunità perfetta: il pensiero politico di F. Suárez*, Roma 1996; C. Faraco, *Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suárez*, Milano 2013.

¹⁰ Si vedano le osservazioni generali di I. Biocchi, *Il De iure belli e l’“invenzione” del diritto internazionale*, in L. Lacchè (cur.), “*Ius gentium ius communicationis ius belli*”. *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Milano 2009, p. 135 ss.

¹¹ J. Soder, *Francisco Suarez und das Volkerrecht. Grundgedanken zu Staat, Recht und internationalen Beziehungen*, Frankfurt am Main 1973.

¹² A.A. Cassi, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d’indagine*, in “*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*”, XXXVIII (2009), p. 1143.

¹³ P. Haggmüller, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Paris 1983; J. Muldoon, *Hugo Grotius, Medieval Canon Law and the Creation of Modern International Law*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, Munich 13-18 July 1992, Città del Vaticano 1997, pp. 1155-1165.

¹⁴ Per una messa a punto diacronica degli snodi fondamentali della dottrina *de bello* A. A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del “bellum iustum”*, in A. Calore (cur.), “*Guerra giusta?*” *Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano 2003, pp. 101-158; poi anche A.A. Cassi, *Diritto e guerra nell’esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 7-32. Sulla dottrina medievale J. Muldoon, *The contribution of the medieval canon lawyers to the formation of international law*, in “*Traditio*”, XXVIII (1972) pp. 483-497; L. Bussi, *Il problema della guerra nella prima civilistica*, in D. Maffei et al. (curr.), *A Ennio Cortese*, I, Roma 2001, pp. 117-151.

certo legittimava i teologi a svolgere un ruolo guida, come orgogliosamente rivendicava Vitoria¹⁵, in prima persona impegnato a trovare i *tituli legitimi* della *Conquista*¹⁶ e autore di una *Relectio de iure belli* che funge da importante precedente per Suárez¹⁷.

Seppur non vi sia assoluta certezza circa la datazione, Suárez tenne le sue lezioni teologiche, fra le quali la nostra *Disputatio*, tra il 1583 e il 1584 a Roma, ma non ne curò personalmente la pubblicazione, avvenuta postuma nel 1621¹⁸. La *Diputatio De bello* è suddivisa in nove sezioni, articolate principalmente attorno ai tre requisiti (sez. I) che rendono giusta una guerra: che sia dichiarata da chi detiene il potere legittimo (sez. II), eventualmente anche dai chierici (sez. III); che sussista un giusto titolo (sez. IV), a proposito del quale bisogna stabilire se possano esservene di riservati ai soli cristiani (sez. V) e a quale livello di certezza debba corrispondere (sez. VI); che sia condotta in modo giusto (sez. VII). Le ultime due sezioni sono invece dedicate, rispettivamente, alla sedizione interna allo stato e al duello fra i privati, con l'intento di offrire una visione completa del fenomeno della belligeranza in tutte le sue molteplici sfaccettature¹⁹.

2. A differenza di Vitoria, Suárez muove dalla virtù teologica della carità per affrontare il tema bellico, il che potrebbe far presumere la mancata emancipazione del piano giuridico dal piano teologico-morale. La modernità del trattato consiste però nell'affiancare costantemente la dimensione teologica come complementare, ma a se stante, alla dimensione giuridica universale della legge naturale (e dello *ius gentium*). Vi è la netta consapevolezza della distinzione fra i due piani, ma allo stesso tempo la scelta di considerarli entrambi, studiandone accuratamente le possibili intersezioni²⁰. Come Suárez osserva, “la legge di grazia non ha distrutto, ma al contrario, completa la legge di natura”²¹. In conformità ai canoni della Scuola di Salamanca, la teologia gode di centralità nella riflessione, senza tuttavia causare un declassamento della scienza giuridica, che anzi è vista come necessaria per costruire la nuova dimensione politica secondo le linee direttrici individuate dalla teologia stessa²². La carità è un valore

¹⁵ F. De Vitoria, *Relectio de indis. La questione degli indios*, a cura di A. Lamacchia e con introduzione storico-filologica di L. Pereña, Bari 1996, I 8, p. 11. Per l'interesse riscosso dal tema bellico nel XVI secolo D. Quagliani, *Guerra e diritto nel Cinquecento: i trattatisti del “ius militare”*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, II, Bologna 2007, pp. 191-210.

¹⁶ D'obbligo rinviare a A.A. Cassi, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista*, Milano 2004, pp. 52-59, 300-302, 379-387.

¹⁷ F. de Vitoria, *De iure belli*, a cura di C. Galli, Roma-Bari 2005.

¹⁸ Per la pubblicazione A.A. Cassi si è basato sia sull'edizione di Coimbra del 1621 (*Doctoris Francisci Suárez Granatensis ... Opus de Triplici Virtute Theologica, Fide, Spe et Charitate*) che su quella di Magonza dell'anno seguente.

¹⁹ C. Faraco, *Sul concetto di guerra in Francisco Suárez*, in “Heliopolis. Culture civiltà politica”, XI.2 (2013), p. 31.

²⁰ In questo senso G. M. Reichberg, *Suárez on just war*, in D. Schwartz (cur.), *Interpreting Suárez: Critical Essays*, Cambridge 2012, p. 185.

²¹ F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. V, p. 61.

²² M. Meccarelli, *La nuova dimensione geopolitica e gli strumenti giuridici della tradizione: approcci al tema del ius belli e del ius communicationis nella seconda scolastica*, in L. Lacchè, (cur.), “Ius gentium ius communicationis ius belli”, cit., p. 71.

aggiunto che deve orientare le decisioni dei sovrani cristiani solo una volta che siano stati rispettati requisiti giuridici validi ugualmente per tutti i popoli.

Questo dualismo risulta evidente già nella sezione I, in cui si dimostra con opportuni riferimenti teologici che la guerra non è intrinsecamente malvagia né proibita ai cristiani, dunque non contraria alla carità, nella misura in cui “rappresenta il mezzo per raggiungere una pace giusta e duratura”²³. A questo proposito, la guerra difensiva, ossia quella mossa contro un’azione ostile che è in corso di realizzazione, è non solo lecita, ma a volte (in relazione alla difesa della patria da parte di chi riveste un certo *officium*) obbligatoria.

La guerra aggressiva, che si esercita invece contro un’azione lesiva già terminata ed è quella che necessita di maggiori cautele, può anch’essa essere giusta e necessaria, perché altrimenti gli stati non potrebbero vivere in pace. Già in questi passaggi preliminari Suárez osserva che “questo genere di guerra [aggressiva] è consentito per diritto naturale e anche per Legge evangelica, che in nulla deroga al diritto naturale”²⁴.

Da questo punto in poi la trattazione si configura appunto come tentativo di delineare contorni prima di tutto giuridici alla guerra, per permetterle di svolgere la funzione positiva – garantire la pace giusta – individuata dalla teologia.

Pienamente giuridiche sono infatti le tre condizioni che rendono *iustum il bellum*: il potere legittimo; la giusta causa o titolo (lo “*ius ad bellum*”), che deve essere una *iniuria* e non un peccato; il modo degno di condurre la guerra (lo “*ius in bello*”), che è un criterio oggettivo non attinente al foro interno, come invece la *recta intentio* tomistica²⁵.

Quanto al primo requisito, una guerra dichiarata senza legittima autorità è contraria tanto alla carità quanto alla giustizia, i due poli fra i quali Suárez continua volutamente a oscillare, e genera l’obbligo di riparare tutti i danni materiali²⁶. Il potere legittimo per diritto naturale è detenuto da quel sovrano cui nessuno è superiore nella sfera temporale²⁷ e il segno della suprema giurisdizione è che nel suo stato esiste un tribunale contro il quale non sia data possibilità di appello²⁸. Non essendo possibile il ricorso a un giudice superiore, il principe non può reclamare l’applicazione della

²³ F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. I, p. 11.

²⁴ Ivi, sez. I, p. 13. Va avvertito che la guerra aggressiva deriva solo indirettamente dal diritto naturale, in quanto questo prescrive la *potestas coactiva* per riparare e vendicare le ingiurie, ma è stata concretamente introdotta come modalità operativa dallo *ius gentium* (L. Pereña Vicente, *Teoria de la guerra en Francisco Suárez*, I, cit., pp. 158-161; J. Soder, *Francisco Suarez und das Volkerrecht*, cit., pp. 253-255).

²⁵ Ivi, sez. I, p. 15. Circa i requisiti tomistici della guerra giusta, che sostituiscono alla *iniuria* il peccato e riprendono l’agostiniana *recta intentio*, A. A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra*, cit., pp. 125-126. La distinzione fra “*ius ad bellum*” e “*ius in bello*”, nonché la derivazione del secondo dal primo, è tipica delle dottrine che configurano come *iustum il bellum*; mentre una dilatazione dello *ius in bello* si osserva nelle concezioni che richiedono solamente la corrispondenza della guerra a requisiti di forma: oltre a A.A. Cassi, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna*, cit., pp. 1155-1156, S. Pietropaoli, *Jus ad bellum e jus in bello. La vicenda teorica di una “grande dicotomia” del diritto internazionale*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVIII (2009), pp. 1169-1213.

²⁶ Ivi, sez. II, p. 25.

²⁷ Ivi, sez. II, p. 17.

²⁸ Ivi, sez. II, p. 23.

giustizia vendicativa da parte di istanze esterne e quindi, così come può punire all'interno i suoi sudditi, ha la possibilità di vendicarsi direttamente nei confronti di un altro stato che rifiuti di dargli soddisfazione.

È questo lo snodo fondamentale della teoria suareziana, attorno a cui prende forma la caratterizzazione giuridica della dottrina del *bellum iustum*. In mancanza di una giurisdizione superiore e terza, è la giurisdizione dello stesso stato offeso a dover essere esercitata per dar corso alla punizione richiesta da una giusta causa. Perché sia ristabilito l'equilibrio della pace fra i popoli, sorge nello stato ingiuriato il potere di punire lo stato avversario e quest'ultimo è sottomesso automaticamente alla giurisdizione del primo (con un *vulnus* alla sua sovranità).

La guerra si atpeggia, verrebbe da dire, come *figura iudicii*: “perché i popoli vivano in pace” argomenta Suárez “deve esistere al mondo un potere per punire le ingiurie di uno stato contro un altro”; tale potere “deve risiedere nel principe sovrano dello stato ingiuriato al quale, in ragione di quell'offesa, l'avversario rimane sottomesso. Di conseguenza una guerra di questo genere (cioè aggressiva) è stata istituita al posto di un tribunale che amministri la giustizia vendicativa (*loco iusti iudicii vindicativi*)”²⁹.

Questo schema giurisdizionale costituisce senza dubbio una finzione³⁰, il cui maggiore punto debole è che il principe offeso diviene accusatore e giudice. Suárez evita la confutazione frontale dell'assunto, ma lo aggira con diversi argomenti, basati sulla necessità (la punizione è indispensabile al genere umano, in mancanza di un metodo migliore) e, ingegnosamente, sul rovesciamento – da un'ottica ancora processuale – di tutta la responsabilità sull'offensore contumace, ossia, secondo il significato più ampio del termine³¹, disobbediente in quanto tetragono alla riparazione del suo delitto, e dunque causa del suo stesso male³². L'offensore legittima così il giudizio su di sé da parte del suo avversario.

La garanzia di tutto il meccanismo riposa d'altronde nella presenza di una giusta causa, il requisito sul quale si fonda il diritto (“*ius ad bellum*”) dello stato aggressore di esercitare la giustizia vendicativa. Deve essere una grave ingiuria, proporzionata ai danni che la guerra può provocare. Suárez ne elenca tre: quando un principe si è impossessato di beni altrui e rifiuta di restituirli; quando nega i diritti comuni delle genti (ad es., il commercio internazionale) senza motivo ragionevole; quando infligge una grave ferita alla reputazione e all'onore³³.

Per Suárez due diritti contrari non possono esistere contemporaneamente e di conseguenza la guerra non potrebbe mai essere giusta per entrambe le parti³⁴. Mancando un giudice superiore, tuttavia, anche Suárez deve confrontarsi col problema della certezza soggettiva della giusta causa in chi muove la guerra. Esattamente come

²⁹ Ivi, sez. IV, p. 43.

³⁰ Per alcuni rilievi, di tipo più filosofico-giuridico che storico-giuridico, J. B. Murphy, *Suárez, Aquinas, and the Just War: Self Defense or Punishment?*, in H.-G. Justenhoven – W. A. Barbieri (curr.), *From Just War to Modern Peace Ethics*, Berlin 2012, p. 193; si veda anche, nella stessa opera collettanea, M. Kremer, *Morality and Just War According to Francisco Suárez*, pp.163-164.

³¹ K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg 2012, pp. 72-73.

³² F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. IV, pp. 45-46.

³³ Ivi, sez. IV, p. 41.

³⁴ Ivi, sez. IV, p. 39; sez. V, p. 55.

un giudice terzo eseguirebbe opportune indagini, il sovrano a sua volta è sempre obbligato a un esame diligente della causa³⁵; quando poi il diritto è documentabile da entrambe le parti, egli deve comportarsi come un giudice giusto. Se trova più probabile il suo diritto può perseguirlo, così come nelle sentenze si deve preferire l'opinione più probabile. Se invece le ragioni sono uguali, si devono seguire due vie entrambe pacifiche: si preferisce sempre la parte che ha il possesso; o, se nessuno ha il possesso, si deve dividere il bene conteso, oppure tirare a sorte, o trovare qualche soluzione simile³⁶.

Nei limiti del possibile, dunque, il *Doctor Eximius* dà una lettura oggettiva della giusta causa, che lo ponga al riparo dallo scetticismo che si andava già affermando nella cultura europea e di lì a poco avrebbe portato a una diversa concezione della guerra e dello stesso paradigma processuale da lui utilizzato. Proprio sulla base di una diversa concezione dello schema processuale Alberico Gentili ammetterà, a differenza di Suárez, che la guerra può essere verosimilmente giusta per entrambi i contendenti³⁷, poiché si presume plausibile fino al giudizio finale la pretesa di ciascuno. Paradossalmente, quindi, il *bellum* come *iudicium* servirà a relativizzare la giusta causa e a spostare di conseguenza tutta l'attenzione sul modo di condurre la guerra, con un progressivo accostamento al modello del duello³⁸.

Eppure, le certezze di Suárez non sono motivate da ragioni confessionali, anzi il fondamento del *iustum bellum* è principalmente di diritto naturale, come emerge nella sezione V dedicata al problema se i principi cristiani detengano qualche titolo di guerra privilegiato³⁹. Qui Suarez ammette un'ulteriore giusta causa affiancata alla *iniuria*, la difesa degli innocenti: un problema – che prefigura l'intervento umanitario – allora di attualità, perché sollevato dalle pratiche di antropofagia e dai sacrifici umani delle civiltà americane. Nel caso infatti in cui esistano popoli “che non hanno organizzazione politica, che non conoscono vestiario, che si nutrono di carne umana” essi possono essere assoggettati con il proposito di organizzarli secondo forme di vita degne degli esseri umani, ma non a motivo della semplice inferiorità, bensì solo quando intervengano stragi di innocenti (o altri crimini simili)⁴⁰. Eppure, anche questo titolo di guerra non è esclusivo dei cristiani, ma valido per tutti i re che vogliono

³⁵ Ivi, sez. VI, p. 63.

³⁶ Ivi, sez. VI, pp. 65-67.

³⁷ A.A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra*, cit., pp. 145-146; Id., *Conquista. Dallo ius communicationis allo ius belli nel pensiero di Alberico Gentili*, in L. Lacchè (cur.), “Ius gentium ius communicationis ius belli”, cit., pp. 139-163. Su Alberico Gentili G. Minnucci, *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Noceto 2011, oltre agli atti di svariati convegni, fra i quali: L. Lacchè (cur.), “Ius gentium ius communicationis ius belli”, cit., Macerata 6-7 dicembre 2007, e M. Ferronato – L. Bianchin (curr.), *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, Atti del convegno internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008, Padova 2011. Di recente è stata tradotta la sua opera *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, introduzione di D. Quagliani, traduzione di P. Nencini, apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano 2008.

³⁸ D. Panizza, *Alberico Gentili e la scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in M. Ferronato – L. Bianchin (curr.), *Silete theologi in munere alieno*, cit., p. 181.

³⁹ Suárez esclude titoli quali l'infedeltà, l'idolatria e i peccati contro natura (dai quali del resto non sono assolutamente esenti gli stessi principi cristiani), il supremo dominio temporale del papa e dell'imperatore: F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. V, pp. 53-57.

⁴⁰ Ivi, sez. V, p. 59.

difendere la legge naturale: “nessun titolo di guerra è riservato esclusivamente ai principi cristiani tanto da non avere il suo fondamento, o almeno relazione, nella legge naturale, essendo applicabile anche a principi non cristiani”⁴¹. Per i principi cristiani Suárez prevede solo una sorta di via preferenziale a difesa di quegli innocenti che vogliono abbracciare la fede di Cristo, per poi aggiungere subito, coerentemente con il suo atteggiamento di fondo, che queste considerazioni potrebbero comunque giovare “in debita proporzione” a tutti i principi, anche infedeli, che adorano un unico Dio e soprattutto osservano le leggi di natura⁴².

3. La dinamica delle relazioni fra giustizia e carità e il paradigma processuale determinano anche il *debitus modus* nella conduzione della guerra. Suárez procede con gradualità, attraverso tappe ciascuna delle quali costituisce conseguenza della precedente.

Il principe è tenuto ad ammonire l'avversario dell'esistenza di una giusta causa prima di iniziare le ostilità: se quest'ultimo accetta di riparare, il primo deve desistere, mentre in caso di rifiuto può intraprendere la guerra⁴³.

Durante lo svolgimento, è possibile infliggere al nemico tutti i mali necessari a conseguire la vittoria, per il principio che essendo lecito il fine (sia moralmente, come abbiamo visto, che giuridicamente) lo saranno anche i mezzi⁴⁴.

Una volta vinta la guerra, è consentito infliggere perdite adeguate per la soddisfazione e la riparazione di tutti i danni: nulla di sorprendente, nonostante l'apparente durezza, perché “questo stesso modo di procedere è permesso in un processo criminale”⁴⁵. In positivo, tuttavia, Suárez osserva che si deve conservare “un'equità pari al processo giusto”, a garanzia della proporzionalità fra la punizione e il delitto⁴⁶.

Lo schema processuale e l'aspirazione alla giustizia sono però sottoposti a una tensione fortissima dal grave problema del destino degli innocenti⁴⁷. Se infatti per la soddisfazione sono sufficienti i danni inflitti al colpevole, gli innocenti andranno risparmiati; ma, se è necessario per la completa soddisfazione, anche gli innocenti potranno essere privati della libertà o dei beni a motivo della loro appartenenza allo stato colpevole⁴⁸. Inoltre, essi non potranno mai essere condannati a morte, ma possono essere uccisi incidentalmente quando ciò serve a ottenere la vittoria⁴⁹. E chi sono gli innocenti? Solo le donne e i bambini o anche coloro che non hanno partecipato al crimine e che addirittura si sono opposti alla sua realizzazione? In relazione a questi ultimi, la concezione giudiziaria della guerra costringe il giurista

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Ivi, sez. V, pp. 61-63.

⁴³ Ivi, sez. VII, pp. 83-85.

⁴⁴ Ivi, sez. VII, p. 89.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Ivi, sez. VII, pp. 91-93.

⁴⁷ V. Medina, *The Innocent in the Just War Thinking of Vitoria and Suárez: A Challenge Even for Secular Just War Theorists and International Law*, in “Ratio Juris”, XXVI.1 (2013), pp. 47-64.

⁴⁸ F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. VII, p. 97.

⁴⁹ Ivi, sez. VII, p. 101.

Suárez a ricordare che “nelle cause criminali ... la persona di cui non viene provata la colpevolezza si presume piuttosto che sia innocente”⁵⁰.

Rimane tuttavia aperta l'evenienza estrema che gli innocenti siano sacrificati se ciò è necessario per la vittoria: ad esempio in un assedio o nella distruzione di una fortezza. Il *Doctor Eximius* riesce per lo meno a rimanere coerente con la sua intera linea argomentativa, pur essendogli ben chiari – lo rivela l'accuratezza con cui ne tratta – i costi umani della questione: giuridicamente, infatti, chi ha il diritto di ottenere soddisfazione mediante la guerra ha anche il diritto di servirsi di tutti i mezzi necessari allo scopo. Moralmente ciò significa che la morte degli innocenti non è voluta in se stessa, ma è una conseguenza incidentale dell'esercizio del proprio diritto⁵¹. Per porre fine alla guerra giusta – che, si rammenti, è compatibile con la carità – si deve usare ogni mezzo, come quando una donna incinta prenda una medicina necessaria a salvarsi la vita pur essendo consapevole che questo causerà la morte del figlio⁵².

Infliggere deliberatamente un male in caso di necessità non è la stessa cosa, in sostanza, che uccidere intenzionalmente: Suárez poteva far leva sulla teoria tomistica per cui la moralità di un atto deriva dall'intenzione, piuttosto che da quanto è accidentale rispetto alla volontà⁵³.

4. Come lascia intendere la quantità e la complessità delle questioni affrontate da Suárez, con approfondita conoscenza della tradizionale dottrina cristiana del *iustum bellum* ma con indipendenza critica rispetto ad essa, la sua *disputatio* “De bello” è un vero e proprio classico sul problema della guerra. Dopo le traduzioni in italiano delle opere ‘giusinternazionalistiche’ di Vitoria, andava necessariamente colmato il vuoto relativo a Suárez – e ciò è ora avvenuto. La fortunata coincidenza cronologica con la traduzione del *De legibus et Deo legislatore* spalanca inoltre alla storiografia italiana (in ritardo rispetto all'interesse che il gesuita ha suscitato fuori dalla penisola) la possibilità di una rimediazione complessiva dell'apporto di Suárez alla nascita del moderno diritto internazionale.

Si deve senza dubbio concedere che l'idea suareziana del giusto belligerante come giudice del suo avversario ingiusto era in prospettiva storica destinata al fallimento⁵⁴: non è un caso che a partire da Gentili e poi nel '600 essa venga sostituita dalla guerra regolamentata tra avversari che si riconoscono reciprocamente, a prescindere da una giusta causa. Anche oggi, nonostante il rinnovato interesse verso la necessità che la guerra sia giusta (essendo ammesse solo quella difensiva e a carattere umanitario), in un quadro di generale criminalizzazione del fenomeno bellico, Suárez appare

⁵⁰ Ivi, sez. VII, p. 105.

⁵¹ Ivi, sez. VII, pp. 105-107: “In assoluto, chiunque detenga il diritto di ottenere il fine desiderato mediante la guerra, detiene anche il diritto di usare quei mezzi per il fine che si prefigge. In questo caso, la morte degli innocenti non è voluta in se stessa, ma è una conseguenza incidentale; ragione per cui si crede che questa azione non sia volontaria, ma semplicemente consentita da qualcuno che sta facendo uso del suo diritto in regime di necessità”.

⁵² Ivi, sez. VII, p. 107.

⁵³ V. Medina, *The Innocent in the Just War Thinking of Vitoria and Suárez*, cit., pp. 60-61.

⁵⁴ G. M. Reichberg, *Suárez on just war*, cit., p. 203.

comunque anacronistico a qualcuno – non mancano però sporadici recuperi – proprio per lo schema giurisdizionale a cui si affida⁵⁵.

Nel difficile contesto delle guerre europee e coloniali di fine Cinquecento, tuttavia, il *De bello* rappresenta un riuscitissimo tentativo di sottoporre la guerra al linguaggio universale della giustizia, di cui il modello del processo è garanzia intrinseca.

Fermo restando questo indiscutibile rigore giuridico, l'ulteriore riferimento alla carità non infrange mai l'autonomia della legge naturale valida per tutti i popoli, ma serve a garantire, in aggiunta, una tensione morale attenta agli aspetti sostanziali nell'esercizio legalizzato della violenza. Suárez stigmatizza coraggiosamente, in maniera scomoda per i sovrani europei sempre più cinicamente trincerati dietro alla ragion di stato, i casi in cui la guerra sia motivata da una giusta causa ma costituisca peccato contro la carità: ad esempio quando la proprietà da recuperare o l'indennizzo non siano necessari allo stato dichiarante e risultino gravosi per l'altro; quando la guerra esponga chi la intraprende a pericoli sproporzionati⁵⁶; quando la guerra nasca dall'odio; infine, e questa era la situazione che sarebbe divenuta normale nei secoli seguenti, quando le parti si facciano la guerra senza giusta causa ma di comune accordo, in analogia col duello⁵⁷.

⁵⁵ J. B. Murphy, *Suárez, Aquinas, and the Just War: Self Defense or Punishment?*, cit., p. 190 ss.

⁵⁶ F. Suárez, *Sulla guerra*, cit., sez. IV, pp. 49-53.

⁵⁷ Ivi, sez. VII, pp. 113.